

Allegato "A" al mio atto di racc. n. 12900

STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano

Articolo 1— Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano".

L'associazione ha sede legale in Bolzano, Via Resia n. 50/A.

L'associazione potrà avvalersi di dipendenti e collaboratori nell'esercizio del perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione aderisce ad altro ente, riconosciuto dal C.O.N.I., quale Ente assistenziale e di promozione sportiva ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge. L'ente al quale si aderirà verrà scelto dal consiglio direttivo con successiva delibera.

Articolo 2 — Scopi e oggetto

L'Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apolitico, apartitico e senza scopo di lucro, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo: i proventi delle attività non possono in nessun caso essere suddivisi tra gli associati, nemmeno in modo indiretto o differito e devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale. L'associazione si propone di:

- a) promuovere attività sportive ludico motorie ispirate al movimento ed alla ginnastica in ogni età ed ogni forma e soprattutto: insegnamento del nuoto per giovani, ginnastica posturale, ginnastica per la terza età, ginnastica a corpo libero, ginnastica correttiva, acquagym, pilates, yoga, windsurf, kite surf, snowboard;
- b) promuovere corsi, attività didattiche individuali e di gruppo per l'avvio, la pratica, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività;
- c) promuovere ed organizzare visite, viaggi e percorsi per conoscere luoghi, associazioni, centri sportivi e popoli con finalità ricreativa, didattica ed informativa;
- d) organizzare attività ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, di mostre e dimostrazione di discipline legate alla cultura fisica, alla corretta alimentazione ed in generale al benessere;
- e) stipulare convenzioni con enti o associazioni che perseguono finalità simili o ricreative, sociali, culturali e per regolamentare attività di comune interesse;
- f) svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento degli scopi sociali;
- g) esercitare attività di editoria, pubblicazione di riviste, giornali, atti, libri, opuscoli, sito internet, pagine web, supporti digitali, relativa allo scopo di comunicare i risultati della formazione e dare informazioni riguardo ai programmi.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere in qualsiasi momento sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui al successivo articolo 13 del presente statuto.

Articolo 4 – Soci

I soci si distinguono in soci FONDATORI, soci ONORARI e soci EFFETTIVI.

I soci FONDATORI sono tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito alla nascita dell'associazione. La qualità di socio FONDATORE è riconosciuta a coloro che compaiono nell'atto costitutivo dell'associazione.

I soci ONORARI sono nominati dall'assemblea dei soci tra coloro che possiedono particolari requisiti e possono portare specifici contributi connessi all'attività dell'associazione.

I soci EFFETTIVI sono coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione

e versamento della quota associativa nelle casse sociali. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci persone fisiche, enti ed associazioni che ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta morale e civile coerente con i valori e le finalità associative e che siano interessate al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo e versare una quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato e contro lo stesso è ammesso appello all'assemblea.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dallo statuto.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. morosità: il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza fissata dall'assemblea, si intende di diritto escluso dall'associazione;
3. espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato, e si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli. Il socio espulso non può più essere riproposto.

Tutti i soci sono tenuti a osservare e rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme il consiglio direttivo, con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, dovrà intervenire adottando un richiamo, una diffida o nei casi più gravi una espulsione dall'associazione.

Articolo 5 — Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 6 — Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti e/o dissenzienti.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I soci minorenni possono partecipare ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. Essi possono esprimere pareri sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avviene con almeno 8 (otto) giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno presso la

sede dell'associazione oppure via mail o sms e altri strumenti informatici.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, e per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività programmata. Il rendiconto ed il bilancio preventivo, con le relazioni di accompagnamento devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea affinché i soci in regola con il versamento della quota ne prendano visione.

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il presidente del consiglio direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, salvo il disposto dell'art. 13 del presente statuto.

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- b) determinare la quota associativa annua e il termine entro il quale i soci devono provvedere al versamento della stessa nelle casse sociali;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento;
- d) deliberare in merito al disavanzo o avanzo di gestione, che comunque può essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali;
- e) deliberare sul bilancio preventivo e sulla relazione dell'attività programmata;
- f) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- g) decidere in ordine ai problemi patrimoniali dell'associazione;
- h) ratificare la delibera di espulsione adottata dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- i) approvare il Regolamento di cui all'art. 14 del presente statuto;
- j) discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal consiglio direttivo.

Spetta all'assemblea straordinaria dei soci:

- a) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali su beni immobili;
- c) deliberare sullo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 3 del presente statuto e sulla nomina e poteri del/i liquidatore/i.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, che la dirige, ne regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 7 — Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti fra i soci che al loro interno eleggono il

presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Il consiglio direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera è respinta.

Le delibere del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare uno o più dei suoi componenti, il/i superstiti/i provvedono entro 15 (quindici) giorni a convocare l'assemblea perché provveda a surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta uno qualsiasi dei consiglieri ne faccia richiesta motivata al presidente, o, comunque, per iniziativa del presidente.

Spetta al consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario con la relazione di accompagnamento;
- c) redigere il bilancio preventivo con la relazione sull'attività programmata;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci e delle altre persone che frequentano la struttura dell'associazione durante l'attività sociale, con particolare riferimento ai provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari come previsto dall'art. 4 del presente statuto;
- e) fissare le date e convocare le assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e fissare le date e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- f) programmare ed attuare l'attività dell'associazione nel rispetto del presente statuto e delle direttive dell'assemblea;
- g) curare l'ordinaria amministrazione, e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, relativi all'accesso e all'utilizzo delle strutture a qualsiasi titolo a disposizione dell'associazione.

Articolo 8 — Il presidente

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione, la dirige e ne è il legale rappresentante. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Articolo 9 — Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 10 — Il segretario

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente, del consiglio direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi previa autorizzazione del presidente del consiglio direttivo.

Le funzioni del segretario possono essere affidate dal consiglio direttivo in tutto o in parte ad un direttore amministrativo, qualora per l'assolvimento dei compiti sia previsto dalla struttura

organizzativa dell'associazione, approvata dall'assemblea, la presenza di un direttore.

Articolo 11 — Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 — Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Fanno parte del patrimonio dell'associazione anche i beni e le attrezzature acquisite dall'associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 13 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 3/4 dei soci aventi diritto di voto. La richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea con la delibera di scioglimento provvede alla nomina del/i liquidatore/i, stabilendone i poteri, e delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, che dovrà avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 14 — Regolamento

Per le strutture a qualsiasi titolo gestite dall'associazione per le finalità previste dal presente statuto viene approvato dall'assemblea dei soci un regolamento proposto dal consiglio direttivo.

Articolo 15 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to Egi Italo,

F.to Notaio Elisabetta Scaramellino L.S.

LA PRESENTE COPIA È COMPOSTA DI N. **3** FOGLI E CONFORME AL SUO ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE E CONSERVATO TRAI
MIEI ATTI, SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI.



Rep.n. 96289

Racc.n. 12900

**ATTO DI RETTIFICA
DELL'ASSOCIAZIONE**

"Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano"
con sede a Bolzano (BZ), Via Resia n. 50/A
codice fiscale 94114910212

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio.
(14 maggio 2012)

In Bolzano, Corso Libertà n.49, nel mio studio notarile,

Davanti a me dott.ssa Elisabetta Scaramellino, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Bolzano,

è presente il signor

- Egi Italo, nato a Merano (BZ) il giorno 9 aprile 1954, residente a Bolzano (BZ), Via Resia n. 50/A, cittadino italiano, codice fiscale GEI TLI 54D09F132X, quale presidente dell'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano" sopraindicata, giusta i poteri a lui attribuiti con atto di costituzione d'associazione, rogato da me notaio in data 5 gennaio 2012 al rep.n. 95827, racc.n. 12621, registrato a Bolzano il giorno 5 gennaio 2012 al n. 462, Serie 1T, esatte Euro 324,00 e da statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale

premette:

-che con atto di costituzione d'associazione, rogato da me notaio in data 5 gennaio 2012 al rep.n. 95827, racc.n. 12621, registrato a Bolzano il giorno 5 gennaio 2012 al n. 462, Serie 1T, esatte Euro 324,00 è stata costituita l'associazione denominata

"Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano"

con sede a Bolzano (BZ), Via Resia n.50/A;

-che nello stesso atto è stato nominato quale presidente dell'associazione Egi Italo, nato a Merano (BZ) il giorno 9 aprile 1954, residente a Bolzano (BZ), Via Resia n. 50/A, cittadino italiano, codice fiscale GEI TLI 54D09 F132X, con tutti i poteri ivi elencati ed inoltre quelli risultanti dallo statuto allegato all'atto costitutivo sopracitato sotto la lettera "A";

- che l'associazione è interamente disciplinata e regolata dalle norme dello statuto sopracitato;

- che l'associazione è senza scopo di lucro, è apolitica ed apartitica;

- che per mero errore materiale all'art. 1 è stato inserito il riferimento all'art.36 del codice civile, dettato per le associazioni non riconosciute e non l'art. 14 del codice civile;

- che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è necessario togliere dall'art. 1 ogni riferimento alla possibilità dell'associazione di svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio provinciale

- che le competenti autorità ritengono la clausola compromissoria inserita all'art. 15 dello statuto non conforme.

Tutto ciò premesso il signor Egi Italo, nato a Merano (BZ) il giorno 9 aprile 1954, residente a Bolzano (BZ), Via Resia n. 50/A, cittadino italiano, codice fiscale GEI TLI 54D09 F132X, quale presidente dell'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano" sopraindicata, giusta i poteri a lui attribuiti con atto di costituzione d'associazione, rogato

da me notaio in data 5 gennaio 2012 al rep.n. 95827, racc.n. 12621, registrato a Bolzano il giorno 5 gennaio 2012 al n. 462, Serie 1T, esatte Euro 324,00 e da statuto,

dichiara

1) che l'articolo 1 dello statuto dell'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano" sopraindicata sopra citato dev'essere modificato sostituendo il riferimento all'art. 36 del codice civile con il riferimento all'art. 14 del codice civile e cancellando il riferimento alla possibilità dell'associazione di svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio provinciale. L'articolo 1 dello statuto viene riformulato come segue:

"Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica LifeGym Bolzano".

L'associazione ha sede legale in Bolzano, Via Resia n. 50/A.

L'associazione potrà avvalersi di dipendenti e collaboratori nell'esercizio del perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione aderisce ad altro ente, riconosciuto dal C.O.N.I., quale Ente assistenziale e di promozione sportiva ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge. L'ente al quale si aderirà verrà scelto dal consiglio direttivo con successiva delibera.";

2) che viene abrogato l'art. 15 dello statuto.

La parte dichiara che tutte le altre clausole contenute nell'atto di costituzione d'associazione, rogato da me notaio in data 5 gennaio 2012 al rep.n. 95827, racc.n. 12621, registrato a Bolzano il giorno 5 gennaio 2012 al n. 462, Serie 1T, esatte Euro 324,00 e nell'allegato statuto rimangono invariate. Il presidente mi consegna il nuovo statuto che viene allegato sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

La parte dichiara di aver preso conoscenza dell'allegato e dispensa me notaio dalla lettura del medesimo.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e ne ho dato lettura al comparente, che lo sottoscrive alle ore 11.30.

Occupi una facciata intera e quanto fin qui della presente di un foglio

F.to Egi Italo

F.to Notaio Elisabetta Scaramellino L.S,